

Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

Stato al 1° gennaio 2025



In breve

In Svizzera, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) è un'assicurazione sociale obbligatoria come l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Tutti i salariati tenuti a pagare contributi all'AVS e i loro datori di lavoro devono versare contributi all'AD nella misura del 50 % ciascuno.

Sono esonerati dall'obbligo contributivo:

- nell'agricoltura, i membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui, a condizione che siano considerati agricoltori indipendenti ai sensi dell'ordinanza sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- i salariati, a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età di riferimento;
- i datori di lavoro che versano salari alle persone sopracitate;
- i salariati affiliati all'assicurazione facoltativa;
- i disoccupati, per le indennità di disoccupazione che costituiscono un salario ai sensi della LAVS.

Questo opuscolo informativo si rivolge ai salariati e ai datori di lavoro.

Contributi

1 A quanto ammonta il tasso contributivo AD?

Fino a un importo massimo annuo di 148 200 franchi il tasso contributivo AD ammonta al 2,2 % del salario annuale determinante. Questo importo si applica a ogni singolo contratto di lavoro. Dal 1° gennaio 2023, i contributi AD non sono più dovuti per le parti del salario eccedenti questo importo.

Conteggio annuale

2 Come si calcolano i contributi per le attività esercitate per l'intero anno?

Nel conteggio del salario annuale, per un importo fino a 148 200 franchi vengono riscossi contributi AVS, AI, IPG e AD pari al 12,8 % del reddito annuo. Per la parte del salario eccedente questo importo devono essere versati contributi AVS, AI e IPG pari al 10,6 % del reddito annuo. I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno.

3 Come si calcolano i contributi per le attività esercitate per un periodo inferiore a un anno?

Per calcolare i contributi AD di una persona assicurata occupata per un periodo inferiore a un anno si deve calcolare dapprima l'importo massimo corrispondente del salario soggetto all'obbligo contributivo. L'importo massimo annuo è rapportato al giorno civile: $148\,200 \text{ franchi} \div 360 \text{ giorni}$.

L'importo massimo giornaliero così ottenuto è moltiplicato in seguito per il numero dei giorni d'occupazione. Quest'ultimo è calcolato in base al giorno d'inizio e di cessazione dell'impiego. Per ogni mese intero si devono conteggiare 30 giorni (inclusi i sabati e le domeniche).

I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno.

4 Esempio: contributi per un'attività esercitata per un periodo inferiore a un anno

Una persona ha lavorato dal 15 aprile al 29 dicembre, per un totale di 255 giorni (7 mesi interi di 30 giorni, 16 giorni in aprile e 29 in dicembre).

Poiché durante il periodo d'occupazione il salariato ha guadagnato 116 220 franchi, cioè più dell'importo massimo di 104 975 franchi, i contributi AD vanno pagati soltanto sull'importo massimo di 104 975 franchi: $(148\,200 \text{ franchi} \div 360 \text{ giorni}) \times 255 \text{ giorni}$. Sulla parte di salario eccedente pari a 11 225 franchi non viene riscosso alcun contributo AD.

Contributi AVS, AI, IPG e AD		
12,8 % di 104 975 franchi	CHF	13 436.80
10,6 % di 11 225 franchi	CHF	1 189.85
Totale contributi	CHF	14 626.65
I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno	CHF	7 313.35

Conteggio mensile

5 Come si calcolano i contributi per un'attività esercitata per un mese?

Per i conteggi mensili si fissa l'importo massimo mensile provvisorio a un dodicesimo dell'importo massimo annuo. Per redditi mensili fino a 12 350 franchi compresi vengono riscossi contributi AVS, AI, IPG e AD pari al 12,8 % del reddito mensile. Per la parte del salario eccedente questo importo devono essere versati contributi AVS, AI e IPG pari al 10,6 % del reddito. I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno.

6 Come viene stilato il conteggio?

Siccome i contributi devono essere stabiliti in base al reddito di un anno intero, al più tardi alla fine dell'anno o al momento della scadenza del contratto di lavoro va effettuato un conteggio definitivo. Allo scopo, i contributi versati devono essere confrontati con quelli dovuti. Le eventuali differenze possono essere compensate mensilmente presso la cassa di compensazione, ma al più tardi con l'ultimo pagamento (conteggio finale).

Per i lavoratori che non sono stati occupati per un anno intero i datori di lavoro devono applicare proporzionalmente l'importo massimo (v. punto 3).

Conteggio dei datori di lavoro per la cassa di compensazione

7 Come viene effettuato il conteggio dei contributi AD?

I datori di lavoro versano alla cassa di compensazione i contributi AD dedotti dai salari dei loro salariati e i contributi propri insieme a quelli dell'AVS, dell'AI e delle IPG. I moduli per il conteggio possono essere richiesti presso le casse di compensazione. Sul conteggio dei contributi AD non sono riscalate spese amministrative supplementari.

8 I contributi AD devono essere versati anche in caso di lavoro ridotto o perdita di lavoro dovuta ad intemperie?

Sì. Anche in caso di lavoro ridotto o perdita di lavoro dovuta ad intemperie riconosciuta dall'AD, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi completi e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l'orario di lavoro normale, ossia sul 100 % del salario. Nel frattempo possono continuare a dedurre dal salario la parte dei contributi dei salariati. La cassa di disoccupazione rimborserà ai datori di lavoro i contributi propri versati durante questi periodi.

9 Di chi è la responsabilità per la correttezza del conteggio?

I datori di lavoro sono responsabili della corretta deduzione dei contributi AD. Se non deducono i contributi dal salario dei loro dipendenti, oltre ai loro contributi dovranno versare anche quelli dei loro salariati. Le casse di compensazione controllano che la riscossione e il versamento dei contributi avvengano correttamente.

10 Chi paga i contributi se il datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi?

I salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi alle assicurazioni sociali devono versare di tasca propria l'intero contributo AD. La cassa di compensazione lo conteggia assieme ai contributi AVS, AI e IPG.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ci si può rivolgere alle casse di disoccupazione o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.08/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.08-25/01-I